




Breview



TeamSystem Business review

n. 02/2017

Supplemento a TeamSystem Review n. 242

Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DGB Pesaro

Periodico di informazione alle imprese

In collaborazione con
 Euroconference

TeamSystem®

ALYANTE Enterprise

Il sistema ERP più flessibile, nella sua versione più evoluta

ALYANTE Enterprise è la **soluzione integrata che supporta tutti i processi aziendali**, sempre aggiornata con le normative del mercato italiano.

Flessibile e modulare, con una **completezza funzionale** che non ha eguali, una **user experience** innovativa, strumenti per ottimizzare la gestione dei processi e sfruttare tutti i vantaggi del web, del lavoro in mobilità e della collaboration, **ALYANTE Enterprise è dedicata alle aziende che hanno soprattutto bisogno di solidità, affidabilità, completezza, facilità di configurazione e d'uso.**

Una soluzione:

1. modulare e flessibile, che evolve insieme al business;
2. funzionalmente completa, anzi la più completa;
3. capace di supportare in modo integrato tutti i processi aziendali;
4. sempre adeguata alle normative;
5. pensata per la collaboration e il lavoro in mobilità;
6. facile da usare per la sua user experience innovativa.

www.teamssystem.com

 **TeamSystem**[®]

TeamSystem
Business review

Periodico
di informazione
alle imprese

Editrice TeamSystem
Sede: Via Yuri Gagarin, 205 - 61122 Pesaro
Direttore Responsabile: Sergio Pellegrino

Redazione:
 **Euroconference**
Editoria

S.E. o O.
Riproduzione vietata

Lavoro e previdenza

Legge di Bilancio 2017: l'APE e la RITA	2
Computo dei dipendenti e disciplina applicabile al licenziamento	6
Nuove istruzioni dall'Agenzia entrate sul ravvedimento operoso	9
TFR: coefficiente di dicembre 2016	12

Economia e finanza

Equo canone di dicembre 2016	13
------------------------------	-----------

Fisco e tributi

La "nuova" disciplina dell'ammortamento dell'Avviamento nel bilancio d'esercizio	14
La nuova Iri: una soluzione di tassazione proporzionale per imprese e società di persone	18
Le limitazioni pattizie alla libera trasferibilità delle partecipazioni di Srl	24

Legge di Bilancio 2017: l'APE e la RITA

L'articolo 1, comma 166 e ss., Legge di Bilancio 2017, ha disciplinato l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica, cioè un prestito erogato da una banca in quote mensili per 12 mensilità, garantito dalla pensione di vecchiaia che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto, riconosciuto in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, ai lavoratori autonomi e agli iscritti alla Gestione separata, esclusi i liberi professionisti iscritti alle Casse professionali. I commi da 188 a 192 della Legge di Bilancio 2017 hanno introdotto, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, la possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (c.d. RITA), in relazione al montante richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici previsti nel regime obbligatorio, in favore dei soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l'accesso all'APE.

APE sociale

L'articolo 1, comma 179 e ss., Legge di Bilancio 2017, ha introdotto un'indennità di natura assistenziale a carico dello Stato erogata dall'Inps a soggetti in stato di bisogno che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata.

Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, intesa ad agevolare la transizione verso il pensionamento per soggetti svantaggiati o in condizioni di disagio ed è soggetta a limiti di spesa.

L'indennità è corrisposta ogni mese per 12 mensilità nell'anno, fino all'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia o comunque fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata ed è pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500 euro (se la pensione è pari o maggiore di detto importo).

Per accedere al beneficio è necessario presentare domanda all'Inps.

Si è comunque in attesa del decreto che stabilirà tutte le ulteriori istruzioni di dettaglio.

Per ottenere l'indennità è necessario avere, al momento della richiesta, i seguenti requisiti:

- almeno 63 anni di età;
- almeno 30 anni di anzianità contributiva (solo per i lavoratori che svolgono attività difficoltose o rischiose l'anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni);
- maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
- non essere titolari di alcuna pensione diretta.

L'accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di qualunque attività lavorativa, anche autonoma.

La prestazione è diretta ai lavoratori, dipendenti pubblici e privati, autonomi e ai lavoratori iscritti alla gestione separata che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1. disoccupati che abbiano finito integralmente di percepire, da almeno 3 mesi, la prestazione per la disoccupazione loro spettante. Lo stato di disoccupazione deve essere conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo;
2. assistano, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con *handicap grave*;
3. siano invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%;

4. lavoratori dipendenti che svolgano da almeno 6 anni in via continuativa un lavoro particolarmente difficoltoso o rischioso all'interno delle seguenti professioni:
- operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
 - conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
 - conciatori di pelli e di pellicce;
 - conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
 - conduttori di mezzi pesanti e camion;
 - personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
 - addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
 - insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido;
 - facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
 - personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
 - operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

L'indennità non spetta ai titolari di pensione diretta, non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con l'assegno di disoccupazione (ASDI), nonché con l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, mentre è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o parasubordinata soltanto nel caso in cui i relativi redditi non superino gli 8.000 euro annui e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo nel limite di reddito di 4.800 euro annui.

APE volontaria

L'articolo 1, comma 166 e ss., Legge di Bilancio 2017, ha disciplinato l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica, cioè un prestito erogato da una banca in quote mensili per 12 mensilità, garantito dalla pensione di vecchiaia che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto, riconosciuto in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, ai lavoratori autonomi e agli iscritti alla Gestione separata, esclusi i liberi professionisti iscritti alle Casse professionali.

Il prestito:

- è commisurato alla pensione di vecchiaia attesa al raggiungimento degli ordinari requisiti anagrafici ed è erogato in quote mensili per 12 mensilità nell'anno (l'importo massimo e minimo richiedibile sarà stabilito con decreto);
- è erogato per minimo 6 mesi e fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia;
- decorre entro 30 giorni lavorativi dal perfezionamento del contratto;
- è erogato da soggetti finanziatori e imprese assicurative scelti tra quelli che aderiranno agli accordi-quadro che saranno stipulati tra i Ministri dell'economia e del lavoro e, rispettivamente, l'Associazione bancaria italiana e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie;
- è restituito in 260 rate in 20 anni mediante una trattenuta sulla pensione, inclusa la tredicesima, iniziando dal primo pagamento della futura pensione e con possibilità di estinzione anticipata secondo i criteri che saranno fissati da apposito decreto;
- è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza; in caso di decesso dell'interessato prima dell'intera restituzione del debito.

Completata la restituzione del prestito la pensione sarà corrisposta per intero. L'eventuale pensione ai superstiti viene corrisposta senza decurtazioni.

Per accedere al prestito è necessario avere, al momento della richiesta, i seguenti requisiti:

- almeno 63 anni di età e 20 anni di contributi;
- maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
- importo della futura pensione mensile, al netto della rata di ammortamento per il rimborso del prestito richiesto, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria;

Lavoro e previdenza

- non essere titolare di pensione diretta o di assegno ordinario di invalidità;
- non è richiesta la cessazione dell'attività lavorativa.

Per ottenere l'APE:

- il richiedente presenta all'Inps in modalità telematica, direttamente o tramite intermediari autorizzati, domanda di certificazione del diritto all'APE;
- l'Inps verifica il possesso dei requisiti di legge, certifica il diritto all'APE e comunica al richiedente l'importo minimo e massimo del prestito ottenibile;
- il soggetto in possesso della certificazione, direttamente o tramite intermediari autorizzati, presenta all'Inps domanda di APE e domanda di pensione di vecchiaia da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge (la domanda di APE e quella di pensione non sono revocabili, salvo il diritto di recesso da esercitarsi nei termini previsti dalla legge in materia creditizia e bancaria e dal codice del consumo);
- nella domanda il richiedente indica sia il finanziatore cui richiedere il prestito sia l'impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza;
- l'Istituto finanziatore trasmette all'Inps il contratto di prestito ovvero l'eventuale comunicazione di rifiuto dello stesso. In quest'ultimo caso la domanda di pensione decade ed è priva di effetti;
- in caso di concessione del prestito, dal momento in cui il contratto è reso disponibile al richiedente in modalità telematica decorrono i termini di 14 giorni per esercitare il diritto di recesso. In caso di recesso la domanda di pensione decade ed è priva di effetti.

La norma prevede una possibilità di intervento del datore di lavoro del settore privato, degli Enti bilaterali o dei Fondi di solidarietà, con il consenso del lavoratore, per ridurre la percentuale di incidenza della rata di ammortamento sulla futura pensione, mediante versamento in un'unica soluzione all'Inps di un contributo correlato alla retribuzione percepita prima della cessazione dal servizio del lavoratore in modo da produrre un aumento della pensione tale da compensare in tutto o in parte gli oneri relativi alla concessione dell'APE. Il contributo deve essere versato alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi del mese di erogazione della prima mensilità dell'APE. L'ammontare minimo del contributo del datore di lavoro è pari all'ammontare dei contributi volontari per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.

Le somme erogate a titolo di prestito non concorrono a formare reddito ai fini Irpef.

Alle somme erogate a titolo di APE si applica il tasso di interesse e il premio assicurativo relativo all'assicurazione di copertura del rischio di premorienza previsti dagli appositi accordi quadro. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza è riconosciuto un credito di imposta annua nella misura massima del 50% dell'importo pari a 1/20 degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'Inps per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione.

Rita

I commi da 188 a 192 della Legge di Bilancio 2017 hanno introdotto, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, la possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (c.d. RITA), in relazione al montante richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici previsti nel regime obbligatorio, in favore dei soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l'accesso all'APE.

In particolare vi è la possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (con esclusione di quelle in regime di prestazione definita) in relazione al montante accumulato richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio, riservata ai soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l'accesso all'APE, certificati dall'Inps. La prestazione consiste nell'erogazione frazionata, in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, del montante accumulato richiesto.

Il soggetto richiedente presenta domanda all'Inps che verifica il possesso dei requisiti per l'accesso all'APE e ne certifica il diritto.

La parte imponibile della rendita è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Le somme erogate a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

Riferimenti normativi e di prassi

L. 232/2016

Computo dei dipendenti e disciplina applicabile al licenziamento

Le aziende con più di 15 dipendenti si vedono applicare una disciplina in materia di licenziamento, soprattutto per quanto riguarda le conseguenze in caso di illegittimità, molto più tutelante per i lavoratori rispetto alle aziende di dimensioni inferiori. Tuttavia, se prima delle recenti riforme l'area delle aziende con più di 15 dipendenti, definite in tutela reale, si caratterizzava monoliticamente dalla reintegrazione, qualunque fosse il profilo di illegittimità, a seguito della Riforma Fornero e dell'introduzione delle tutele crescenti per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 l'obbligo di ripristino del rapporto ora è limitato a pochi casi, rendendo meno drammatico la distinzione tra aziende in base alla forza lavoro. Ciò nonostante, è opportuno analizzare le recenti pronunce giurisprudenziali relative al computo dei dipendenti, come la Cassazione, n. 22653/2016, tenuto conto che nelle varie disposizioni coinvolte non vi sono specifiche norme che dettagliano le operazioni di calcolo.

La rilevanza del computo dei dipendenti

La disciplina in materia di licenziamento, in particolare per quanto riguarda le conseguenze in caso di sua illegittimità, trova esiti diversi in relazione ai requisiti dimensionali dell'azienda.

A immediata dimostrazione, la tradizionale espressione "tutela obbligatoria" individua(va) quell'area, relativa in via generale ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti (nelle singole unità produttive e comunque all'interno dello stesso comune), 5 per le imprese agricole, ovvero fino a 60 dipendenti complessivi, dove sono applicabili esclusivamente le misure previste dalla L. 604/1966, di carattere esclusivamente economico, in contrapposizione alla "tutela reale", riservata alle imprese con più di 15 dipendenti, dove viceversa regna(va) l'articolo 18, L. 300/1970.

L'ambito di applicazione della tutela obbligatoria è definito direttamente dall'articolo 2, L. 108/1990: stante la complementarità dei due regimi, l'articolo 2, L. 108/1990 è una disposizione sicuramente non necessaria e ridondante.

Da un punto di vista definitorio, i termini tutela reale e tutela obbligatoria nell'attuale quadro normativo hanno forse più una valenza storica che una delimitazione giuridica della sostanza caratterizzante di due discipline contigue.

Il confine tra le due aree, dopo le modifiche apportate all'articolo 18, L. 92/2012 (Riforma Fornero) e l'introduzione delle tutele crescenti per i nuovi assunti dal 7 marzo 2015 a opera del D.Lgs. 23/2015, infatti non segna più l'applicazione o meno della tutela reintegratoria, ora limitata a specifiche e residuali ipotesi anche per le imprese con più di 15 dipendenti, ma distingue sicuramente un'area, per le imprese fino a 15 dipendenti, dove le tutele sono ridotte.

Fatti salvi i casi di licenziamento nullo o discriminatorio, nell'ambito della tutela obbligatoria il licenziamento è sempre idoneo a interrompere il vincolo contrattuale del rapporto di lavoro, anche se illegittimo, ed è tutelato solo da forme di risarcimento del danno di natura economica decisamente inferiori rispetto alla tutela reale.

Se l'oggetto del contendere è l'illegittimità del licenziamento, pertanto, è tutto interesse del lavoratore dimostrare il superamento della soglia di 15 dipendenti.

Paradossalmente, se viceversa il contenzioso ruota attorno a pretese retributive, è tutto interesse del lavoratore dimostrare il non superamento della soglia, in quanto per orientamento consolidato – ma che con tutta probabilità si adeguerà al quadro determinato dalle recenti riforme – la prescrizione è sospesa in costanza di rapporto nelle aziende soggette alla tutela obbligatoria (si veda Cassazione, 2460/2014).

Il computo dei lavoratori e il principio della normale occupazione

Relativamente alle regole di computo dei lavoratori, oltre alle previsioni contenute nel comma 9, articolo 18, L. 300/1970, dove si stabilisce il computo del lavoratore a tempo parziale in proporzione all'orario svolto e l'esclusione del coniuge e dei parenti del datore di lavoro entro il secondo grado, e tenuto conto dell'esclusione generale dal computo prevista per gli apprendisti (articolo 47, comma 3, D.Lgs. 81/2015) e delle specifiche regole per i lavoratori intermittenti (articolo 18, D.Lgs. 81/2015) e per i lavoratori a tempo determinato (articolo 27, D.Lgs. 81/2015), fondamentali principi di calcolo sono stati fissati dalla giurisprudenza, in riferimento in particolare al periodo temporale in cui effettuare il calcolo stante il silenzio della legge.

In particolare, è orientamento consolidato che il computo debba essere effettuato tenendo conto della normale occupazione dell'impresa con riguardo al periodo di tempo antecedente al licenziamento e non anche a quello successivo di preavviso, senza dar rilevanza alle contingenti e occasionali contrazioni o espansioni della forza lavoro.

Se tradizionalmente il periodo di calcolo è sempre stato considerato semestrale, ultimamente si registrano una serie di sentenze dove il parametro di computo è l'anno, in grado di dar maggiori garanzie nella valutazione della forza lavoro stabile. Particolarmente interessante sul punto è la sentenza della Corte di Cassazione, n. 23771/2013, dove è stato considerato legittimo il computo e effettuato in secondo grado dalla Corte d'Appello di Trento basato sui seguenti principi:

1. congruità, come periodo di riferimento per il calcolo della media occupazionale "normale", dell'anno precedente il licenziamento;
2. esclusione dei rapporti di lavoro non subordinati "genuini";
3. inclusione nella media occupazionale di eventuali rapporti formalmente non subordinati, come le collaborazioni coordinate e continuative e il lavoro accessorio, di cui si dimostri in sede processuale la riconducibilità al lavoro subordinato;
4. per l'applicazione della tutela reale, è sufficiente il superamento decimale della soglia di 15 dipendenti (ad esempio 15,3) nella media occupazionale, senza che sia necessario il raggiungimento dell'unità superiore.

Riguardo alla durata del periodo di riferimento, è opportuno precisare che, in assenza di parametri normativi, si tende a utilizzare l'anno antecedente il licenziamento quando l'azienda ha forti variabilità occupazionali per le caratteristiche dell'attività produttiva, come può essere, a titolo di esempio, l'attività alberghiera in località turistica dalle forti stagionalità.

Tuttavia, come evidenzia la recente sentenza Cassazione, n. 22653/2016, la media annuale può essere utilizzata per il calcolo dei dipendenti anche in assenza di fluttuazioni stagionali. Secondo la Suprema Corte, non essendoci una previsione temporale espressa, l'ambito temporale cui occorre avere riguardo *"non può quindi essere definito aprioristicamente, dovendosi avere riguardo alla concreta organizzazione produttiva e alla sua collocazione nel mercato e in tal senso al tempo necessario in concreto e con riferimento al quello specifico momento per configurare una ragionevole stabilizzazione occupazionale"*. Si ricorda che nella media occupazionale devono essere compresi anche i lavoratori subordinati che non sono soggetti alla tutela reale, come i dirigenti e gli sportivi professionisti.

Quando non rileva la normale occupazione

In deroga al principio della normale occupazione antecedente al licenziamento, il criterio del numero dei lavoratori occupa alla data dell'intimazione del licenziamento rileva solo nel caso in cui, poco prima del provvedimento espulsivo, vi sia stata una reale, ossia non episodica né simulata o elusiva, riduzione di personale per ragioni organizzative, tale da mutare effettivamente le dimensioni dell'azienda.

Riguardo all'onere probatorio, alla luce della pronuncia a sezioni unite della Corte di Cassazione, n. 141/2006, spetta al datore di lavoro dimostrare che le dimensioni occupazionali dell'impresa sono inferiori ai limi stabiliti dall'articolo 18, L. 300/1970, in quanto rappresenta un fatto impeditivo al diritto soggettivo del lavoratore alla ripresa dell'attività di lavoro, una volta dimostrata l'illegittimità

dell'atto espulsivo, il cui onere viceversa ricade sul lavoratore, insieme all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza, è opportuno non utilizzare il semestre per il calcolo della media occupazionale ove possa esserne contestata la corrispondenza con il ritmo occupazionale aziendale.

Riferimenti normativi e di prassi

Articolo 18, L. 300/1970

Nuove istruzioni dall'Agenzia entrate sul ravvedimento operoso

L'Agenzia delle entrate, con circolare n. 42/E/2016, ha diramato importanti istruzioni sulle sanzioni relative all'istituto del ravvedimento operoso, con particolare attenzione agli errori nelle dichiarazioni.

L'Agenzia ricorda il precedente chiarimento fornito con la circolare n. 23/E/2015, nella quale si stabilisce che la regolarizzazione entro i primi 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione riguarda le sole violazioni commesse mediante la presentazione della dichiarazione, ossia le violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni, disciplinate dall'articolo 8, D.Lgs. 471/1997. Le violazioni diverse da quelle commesse mediante la dichiarazione possono, invece, essere regolarizzate, ai sensi della lettera a)-bis, D.Lgs. 472/1997, entro 90 giorni, decorrenti dalla commissione della violazione.

Le violazioni dichiarative nei primi 90 giorni dalla scadenza per la presentazione

La nuova disciplina del ravvedimento operoso ha reso necessario attribuire nuovamente valenza a quella distinzione concettuale tra dichiarazione integrativa - che presuppone una modifica al contenuto di una dichiarazione tempestivamente presentata - e dichiarazione tardiva.

In caso di dichiarazione integrativa/sostitutiva presentata nei primi 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario, per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, la sanzione configurabile - e, dunque, quella da prendere a riferimento in caso di ravvedimento - non è più quella prevista per la tardività, di cui all'articolo 1, comma 1 (ai fini delle imposte dirette), D.Lgs. 471/1997, bensì quella di cui al successivo articolo 8, concernente le "violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni" (da 250 a 2.000 euro).

Si ricorda che tale disposizione disciplina le violazioni di carattere formale relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni che non integrino un'ipotesi di infedele dichiarazione, violazioni nelle quali può ascriversi quella dell'infedeltà dichiarativa corretta dal contribuente nei primi 90 giorni dalla scadenza del termine.

In caso di dichiarazione integrativa/sostitutiva presentata nei primi 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario, per correggere errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, la sanzione configurabile è solo quella per omesso versamento di cui all'articolo 13, D.Lgs. 471/1997, pari al 30% di ogni importo non versato (non trova applicazione la sanzione di 258 euro, oggi 250 euro). Rimane ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso applicando le riduzioni previste dall'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, a seconda del momento in cui interviene il versamento. La dichiarazione tardiva, ossia quella presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione ordinario, è punita con la sanzione fissa per la tardività (250 euro) e può essere ridotta, in sede di ravvedimento operoso, a 1/10; il tardivo o carente versamento del tributo può essere regolarizzato applicando le riduzioni previste dall'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, a seconda del momento in cui interviene il versamento.

Successivamente al decorso dei 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, le violazioni consistenti in errori non rilevabili mediante controlli automatizzati e formali, integrano la violazione di infedele dichiarazione, per la quale, dal 1° gennaio 2016, è prevista una sanzione compresa tra il 90 e il 180% della maggiore imposta dovuta della differenza del credito utilizzato.

Le violazioni dichiarative configurabili decorsi 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione

Successivamente al decorso dei 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichia-

razione, le violazioni consistenti in errori non rilevabili mediante controlli automatizzati e formali, integrano la violazione di infedele dichiarazione, per la quale, dal 1° gennaio 2016, è prevista una sanzione compresa tra il 90 e il 180% della maggiore imposta dovuta della differenza del credito utilizzato. Il contribuente che intenda regolarizzare la propria posizione con il Fisco è tenuto a presentare una dichiarazione integrativa e a versare, oltre al tributo dovuto e agli interessi, la corrispondente sanzione proporzionale - assorbente delle altre violazioni relative all'infedeltà dichiarativa disvelata, ovvero quella prevista per l'omesso versamento - avvalendosi, eventualmente, del ravvedimento operoso e applicando le riduzioni previste dall'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, a seconda del momento in cui interviene il versamento.

Laddove, invece, l'omissione o l'incompletezza integravano sin dall'origine un'ipotesi di irregolarità dichiarativa e non di infedeltà - come, ad esempio, nel caso in cui il contribuente abbia omesso o indicato in maniera inesatta o incompleta dati rilevanti per la sua individuazione - la sanzione da prendere a base di commisurazione del ravvedimento operoso oltre i novanta giorni rimane quella prevista dall'articolo 8, D.Lgs. 471/1997.

Nel caso in cui il contribuente presenti una dichiarazione integrativa da cui emerga una maggiore imposta dovuta, con conseguente determinazione di acconti dovuti per l'anno d'imposta successivo in misura superiore, non potrà essere irrogata la sanzione per carente versamento dell'acconto (cfr. articolo 13, D.Lgs. 471/1997), se la dichiarazione integrativa è presentata successivamente al termine di versamento del secondo acconto.

In caso di dichiarazione integrativa presentata oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario, per correggere errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, la sanzione configurabile resta solo quella per omesso versamento di cui all'articolo 13, D.Lgs. 471/1997, pari al 30% di ogni importo non versato (non trova applicazione la sanzione di 258 euro, oggi 250 euro). Rimane, anche in tal caso, ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, applicando le riduzioni previste dall'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, a seconda del momento in cui interviene il versamento.

La mancata presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione comporta l'applicazione della sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione, compresa tra il 120 e il 240% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro.

Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 250 a 1.000 euro. Se, peraltro, la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione dal 60 al 120% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 150 a 500 euro.

Si ricorda che la dichiarazione presentata oltre 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione è da considerarsi, comunque, omessa con la conseguenza che le sanzioni non possono essere spontaneamente regolarizzate mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

Tablelle di sintesi

Correzione entro 90 giorni della dichiarazione annuale - Adempimenti dei contribuenti	
Dichiarazione integrativa	Dichiarazione tardiva
Presentare la dichiarazione corretta entro novanta giorni dalla scadenza del termine (29 dicembre per i solari)	Presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza del termine (29 dicembre per i solari)
Versare la maggiore imposta, se dovuta, e gli interessi con decorrenza dalla scadenza del versamento	Versare l'imposta, se dovuta, e gli interessi con decorrenza dalla scadenza del versamento
Versare le relative sanzioni	Versare le relative sanzioni

Lavoro e previdenza

<p>Errori non rilevabili mediante controlli automatizzati e formali 250 euro (articolo 8, comma 1*), ridotta a 1/9, ai sensi della lettera a-bis) = 27,78 euro</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>sanzione per omesso versamento, se dovuto, ridotta secondo le misure dell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, a seconda di quando interviene il ravvedimento.</p> <p>* Salvo che ricorra una diversa e più specifica irregolarità dichiarativa disciplinata dall'articolo 8.</p>	<p>Errori rilevabili mediante controlli automatizzati e formali: sanzione per omesso versamento, se dovuto, ridotta secondo le misure dell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, a seconda di quando interviene il ravvedimento.</p>	<p>euro 250* (articolo 1, comma 1), ridotta a 1/10, ai sensi della lettera c) = 25 euro</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>sanzione per omesso versamento, se dovuto, ridotta secondo le misure dell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, a seconda di quando interviene il ravvedimento.</p>
---	--	---

Correzione oltre 90 giorni della dichiarazione annuale: adempimenti dei contribuenti

Dichiarazione integrativa		Dichiarazione omessa
Presentare la dichiarazione corretta		Il ravvedimento della dichiarazione omessa dopo 90 giorni non è possibile
Versare la maggiore imposta, se dovuta, e gli interessi con decorrenza dalla scadenza del versamento		
Versare le relative sanzioni		
Errori non rilevabili mediante controlli automatizzati e formali	Errori rilevabili mediante controlli automatizzati e formali	
<p>sanzione pari al 90% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, ridotta secondo le misure dell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, a seconda di quando interviene il ravvedimento</p> <p>oppure</p> <p>se non sono dovute imposte o non ricorre infedeltà della dichiarazione ma irregolarità della stessa, applicazione della sanzione prevista dall'articolo 8, D.Lgs. 471/1997, ridotta secondo le misure dell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, a seconda di quando interviene il ravvedimento.</p>	<p>sanzione per omesso versamento, se dovuto, ridotta secondo le misure dell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, a seconda di quando interviene il ravvedimento.</p>	

Riferimenti normativi:

Circolare n. 42/E/2016

TFR: coefficiente di dicembre 2016

S econdo quanto comunicato dall'Istat, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a dicembre 2016 è risultato pari a 100,3: a dicembre 2016 la percentuale utile per la rivalutazione del TFR maturato al 31 dicembre 2016 è risultata pari a 1,795304

Mese	Periodo	Indice Istat	Aumento rispetto al 2016	Tasso mensile	75% Differenza 2015	Rivalutazione
Gennaio 2016	15 gennaio - 14 febbraio	99,7	0	0,125	0	0,125000
Febbraio 2016	15 febbraio - 14 marzo	99,50	0	0,250	0	0,250000
Marzo 2016	15 marzo - 14 aprile	99,60	0	0,375	0	0,375000
Aprile 2016	15 aprile - 14 maggio	99,60	0	0,500	0	0,500000
Maggio 2016	15 maggio - 14 giugno	99,70	0	0,625	0	0,625000
Giugno 2016	15 giugno - 14 luglio	99,9	0	0,750	0	0,750000
Luglio 2016	15 luglio - 14 agosto	100,0	0,093458	0,875	0,070093	0,945093
Agosto 2016	15 agosto - 14 settembre	100,2	0,293645	1,000	0,220234	1,220234
Settembre 2016	15 settembre - 14 ottobre	100	0,093458	1,125000	0,070093	1,195093
Ottobre 2016	15 ottobre - 14 novembre	100	0,093458	1,250000	0,070093	1,320093
Novembre 2016	15 novembre - 14 dicembre	100	0,093458	1,375000	0,070093	1,445093
Dicembre 2016	15 dicembre - 14 gennaio 2017	100,3	0,393738	1,500000	0,295304	1,795304

Equo canone di dicembre 2016

L'inflazione del mese di dicembre 2016 è stata pari a 0,4%. Ai fini dell'equo canone, pertanto, la variazione ridotta al 75% è pari a 0,300% (zerovirgolatrecento).

Sul sito Internet dell'ISTAT è stato pubblicato che:

- la variazione percentuale dell'indice del mese di dicembre 2016 rispetto a dicembre 2015 è risultata pari a 0,4% (zerovirgolaquattro). Variazione utile per le abitazioni e per i locali diversi dalle abitazioni con contratti ai sensi della L. 118/1985: il 75% risulta pari a 0,300% (zerovirgolatrecento);
- la variazione percentuale dell'indice del mese di dicembre 2016 rispetto a dicembre 2014 risulta pari a 0,4% (zerovirgolaquattro). Il 75% risulta pari a 0,300% (zerovirgolatrecento). Le variazioni percentuali annuali e biennali sono state prelevate dal sito internet dell'ISTAT.

La "nuova" disciplina dell'ammortamento dell'Avviamento nel bilancio d'esercizio

A partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2016, e perciò per le imprese che hanno l'esercizio "solare" a partire dal bilancio 2016, entra in vigore la nuova formulazione del n. 6), dell'articolo 2426, cod. civ., che tratta dell'iscrizione in bilancio dell'Avviamento e in modo particolare del suo periodo di ammortamento. La bozza della nuova versione del Principio contabile Oic 24, con riguardo alle disposizioni di prima applicazione, prevede un'applicazione "retroattiva" della nuova disposizione – secondo le regole indicate nell'Oic 29 – ma consente, previa opzione da esplicitare in Nota integrativa, di adottare l'applicazione "prospettica" dei novellati criteri di ammortamento dell'Avviamento; ovvero, di applicarli solo agli Avviamenti sorti a partire dal 2016 proseguendo, per le poste preesistenti, la contabilizzazione secondo la disciplina e il Principio contabile precedenti.

La contabilizzazione dell'Avviamento nel bilancio d'esercizio: cosa cambia con le novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015

Le modifiche relative alla disciplina normativa dell'Avviamento nel bilancio d'esercizio sono contenute nell'articolo 6, comma 8, D.Lgs. 139/2015, il quale ha riscritto il n. 6) dell'articolo 2426, cod. civ..

La Relazione illustrativa del D.Lgs. 139/2015 si limita ad affermare che l'intervento normativo è stato reso necessario al fine di coordinare la disciplina dell'Avviamento con le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 11, Direttiva 2013/34/UE.

Il confronto fra il vecchio e il nuovo testo del n. 6) dell'articolo 2426, cod. civ., si presenta come qui di seguito esposto:

Vecchio testo	Nuovo testo
<ul style="list-style-type: none"> • l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto • e deve essere ammortizzato entro un periodo di 5 anni • è tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché: <ol style="list-style-type: none"> 1. esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo 2. e ne sia data adeguata motivazione nella Nota integrativa 	<ul style="list-style-type: none"> • l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto • l'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile • nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a 10 anni • nella Nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento

Dal confronto del testo normativo prima e dopo la modifica apportata dal D.Lgs. 139/2015, possiamo quindi trarre che:

- i presupposti per l'iscrizione dell'Avviamento nel bilancio d'esercizio non cambiano:
 - a) deve trattarsi di un Avviamento "acquisito a titolo oneroso";
 - b) può essere iscritto solo nei limiti in cui è stato sostenuto per esso un costo;
 - c) occorre che consti il consenso del Collegio sindacale (organo di controllo, nelle Srl), ove esistente;
- riguardo all'ammortamento, il precedente disposto normativo ne fissava la durata, di regola, in 5 anni; la nuova disposizione stabilisce invece che l'Avviamento, di regola, deve essere ammortizzato secondo la sua "vita utile" alla cui misurazione è perciò chiamato il redattore del bilancio;

- alla siffatta regola, poi, sia la vecchia che la nuova disposizione propongono una deroga: nel precedente disposto, l'ammortamento superiore ai 5 anni era consentito dandone menzione in Nota integrativa, e in una misura che comunque non poteva superare la "durata per l'utilizzazione" di questo asset dell'impresa. La nuova disposizione, invece, si presenta come abbiamo già visto invertita: ovvero, di regola è il redattore del bilancio che deve fissare la durata del periodo d'ammortamento misurandone la "vita utile". Perciò, in deroga, e solo "nei casi eccezionali" in cui non è possibile stimare "attendibilmente" la sua vita utile, è possibile fissare il periodo di ammortamento in un lasso temporale che non può essere superiore a 10 anni;
- nella novellata disposizione, poi, la durata del periodo di ammortamento deve essere sempre "spiegata" nella Nota integrativa.

In conseguenza della modifica normativa introdotta dal D.Lgs. 139/2015, l'Oic è intervenuto nel testo del Principio contabile Oic 24 la cui versione novellata, attualmente in bozza, si è allineata al nuovo disposto del n. 6) dell'articolo 2426, cod. civ..

Nella tavola qui di seguito riportata si compie un raffronto fra le regole contenute nel testo del Principio contabile Oic 24 nella versione precedente – applicabile perciò al testo di legge anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015 – e quelle dettate dalla novellata versione dello stesso Principio contabile Oic 24.

Vecchio Oic 24	Nuovo Oic 24
<p>92. L'avviamento è ammortizzato con un criterio sistematico per un periodo massimo di 5 anni. Sono tuttavia consentiti periodi di maggiore durata, che comunque non deve superare i 20 anni, qualora sia ragionevole supporre, in virtù dell'analisi più sopra accennata che la vita utile dell'avviamento sia senz'altro superiore ai 5 anni. Le condizioni che possono giustificare l'adozione di un periodo superiore ai 5 anni per l'ammortamento dell'avviamento debbono essere specifiche e ricollegabili direttamente alla realtà e tipologia dell'impresa cui l'avviamento si riferisce (ad esempio, imprese la cui attività necessita di lunghi periodi di tempo per essere portata a regime, ovvero imprese i cui cicli operativi siano di lungo periodo, come anche imprese operanti in settori in cui non si prevedano rapidi o improvvisi mutamenti tecnologici o produttivi e che — quindi — si assuma possano conservare per lungo tempo le posizioni di vantaggio da esse acquisite sul mercato). In questo caso le ragioni specifiche che hanno indotto all'adozione di un periodo di ammortamento eccedente il limite di 5 anni sono illustrate espressamente nella Nota integrativa.</p> <p>Nel caso in cui si decida di adottare un criterio di ammortamento dell'avviamento con quote decrescenti, si illustrano in Nota integrativa le ragioni che giustificano tale criterio. Tali ragioni devono essere specifiche e ricollegabili direttamente alla realtà e tipologia della società.</p> <p>66. L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile.</p>	<p>67. Ai fini del calcolo della stima della vita utile dell'avviamento, la società prende in considerazione le informazioni disponibili per stimare il periodo entro il quale è probabile che si manifesteranno i benefici economici connessi con l'avviamento.</p> <p>68. Nel processo di stima della vita utile, possono rappresentare utili punti di riferimento:</p> <p>a. il periodo di tempo entro il quale la società si attende di beneficiare degli extra-profitti legati alle sinergie generati dall'operazione straordinaria. Si fa riferimento al periodo in cui si può ragionevolmente attendere la realizzazione dei benefici economici addizionali rispetto a quelli, presi autonomamente, delle società oggetto di aggregazione;</p> <p>b. il periodo di tempo entro il quale l'impresa si attende di recuperare, in termini finanziari o reddituali, l'investimento effettuato (c.d. <i>payback period</i>) sulla base di quanto previsto formalmente dall'organo decisionale della società;</p> <p>c. la media ponderata delle vite utili delle principali attività (<i>core assets</i>) acquisite con l'operazione di aggregazione aziendale (incluse le immobilizzazioni immateriali).</p> <p>69. L'applicazione degli elementi di cui al § 68 non può determinare un periodo di ammortamento dell'avviamento superiore ai 20 anni.</p> <p>70. Nei casi eccezionali in cui non sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile, l'avviamento è ammortizzato in un periodo di 10 anni.</p>

Dal confronto fra il vecchio e il nuovo testo (in bozza) del Principio contabile Oic 24 si trae che:

- dalla "vecchia" regola dell'ordinaria durata dei 5 anni si passa a quella della "vita utile": il Principio contabile non fa quindi che riprendere la modifica normativa operata dal Legislatore;
- esiste ancora una durata massima del periodo di ammortamento? La risposta è affermativa:

tanto il vecchio quanto il nuovo testo dell'Oic 24 indicano in 20 anni la durata massima che, nella versione novellata del Principio contabile, esprime la massima vita utile ascrivibile all'Avviamento;

- il nuovo Principio contabile, al § 68, indica con un apprezzabile grado di dettaglio alcuni "*utili punti di riferimento*" che il redattore del bilancio può assumere nel processo di stima della vita utile dell'Avviamento;
- la novità è che quando, in "*casi eccezionali*", non è possibile stimare la vita utile, secondo l'Oic 24 l'Avviamento si ammortizza in 10 anni; il testo precedente, basandosi su un diverso tessuto normativo, avrebbe invece fissato questo termine a 5 anni, in quanto lo schema prevedeva i 5 anni di ammortamento, salvo periodi superiori se motivati. Ora, invece, se eccezionalmente la vita utile non può essere stimata, allora l'ammortamento è fissato dall'Oic 24 in 10 anni. Da notare, poi, che mentre la norma parla di "*periodo non superiore a 10 anni*", il novellato Principio contabile (versione attuale) fa riferimento puntuale ai 10 anni.

Decorrenza delle nuove disposizioni: applicazione "retroattiva" o "prospettica" della nuova disciplina di ammortamento dell'Avviamento

Le disposizioni del D.Lgs. 139/2015 si applicano, di regola, ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2016; tuttavia, con riguardo all'entrata in vigore del nuovo testo del n. 6) dell'articolo 2426, cod. civ., l'articolo 12, comma 2, D.Lgs. 139/2015 prevede espressamente che tale novella legislativa possa non essere applicata alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.

Cosa significa ciò? In parole semplici, il Legislatore ha inteso consentire alle imprese che per gli Avviamenti "in corso" alla data del 31 dicembre 2015 (o più correttamente, alla data di chiusura dell'esercizio precedente a quello di entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015) i quali non hanno per ciò completato il loro processo di ammortamento, sia offerta la facoltà di scegliere tra 2 distinti approcci:

1. continuare ad applicare la disciplina previgente alle modifiche introdotte al n. 6) dell'articolo 2426, cod. civ.; oppure
2. applicare la disciplina novellata dal D.Lgs. 139/2015.

Coerentemente alla previsione normativa, anche il testo del nuovo Principio contabile Oic 24, affronta le disposizioni di prima applicazione delle novità normative proponendo al redattore del bilancio la scelta fra l'applicazione "retroattiva" delle disposizioni recate in materia di ammortamento dell'Avviamento, ovvero l'applicazione "prospettica" delle stesse.

Applicazione "retroattiva"

Il § 98 del Principio contabile Oic 24 prevede che, di regola, le disposizioni contenute ai § 66-70 del Principio contabile, ovvero quelle dettate in materia di ammortamento dell'Avviamento, si applicando "retroattivamente" secondo le previsioni che sono contenute nell'Oic 29. Pertanto, secondo le indicazioni del richiamato Oic 29:

- il cambiamento si applica anche alle operazioni in corso alla data di entrata in vigore del nuovo Principio contabile, e perciò nel caso di specie anche agli Avviamenti preesistenti;
- gli eventuali effetti si contabilizzano sul saldo di apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso, imputando la rettifica eventuale agli utili a nuovo;
- ai soli fini comparativi, il bilancio dell'esercizio precedente "comparativo" viene riproposto con gli effetti che si sarebbero prodotti se il nuovo Principio contabile fosse stato già applicato.

In concreto, è tuttavia ragionevole presumere che l'adozione "retroattiva" della novella normativa e della nuova versione dell'Oic 24 non sia destinata a produrre effetti tali da innescare le rilevazioni sopra enumerate a commento delle disposizioni dell'Oic 29. Infatti, è poco plausibile che per il solo mutamento normativo e del Principio contabile, gli amministratori siano indotti a rivedere il periodo di ammortamento dell'Avviamento nel passaggio dal bilancio 2015 a quello 2016.

Perciò, confermando la "*vita utile*" – ex n. 6) dell'articolo 2426, cod. civ. – nella stessa misura in

cui la stessa era stata espressa nel bilancio precedente, l'applicazione "retroattiva" della novità normativa non pone alcuna particolare criticità.

È però legittimo domandarsi se, in forza di questa applicazione "retroattiva" della novella normativa e del corrispondente testo aggiornato del Principio contabile Oic 24, non sia possibile per gli amministratori allungare il periodo di ammortamento degli Avviamenti esistenti, sulla base di un processo di stima della vita utile condotto secondo le indicazioni contenute appunto nel nuovo Oic 24.

Si ritiene che a tale interrogativo, al sussistere naturalmente di condizioni oggettive e motivate adeguatamente nella Nota integrativa, possa darsi una risposta affermativa; in particolare, il riferimento va al caso in cui la scelta del redattore del bilancio sino al 2015 sia stata quella di applicare la regola generale dell'ammortamento dell'Avviamento in 5 anni. Ebbene, non pare vi siano motivi che possano ostare, in linea di principio, al fatto che la direzione intraveda una "vita utile" dell'Avviamento esistente che si estenda oltre l'orizzonte *standard* dei 5 anni, argomentando tale valutazione non solo sulla base del rinnovato assetto normativo bensì alla luce delle indicazioni contenute nell'Oic 24, § 68.

Essa richiede tuttavia uno sforzo probabilmente maggiore del redattore del bilancio nel motivare nella Nota integrativa le ragioni della stima della vita utile dell'Avviamento nell'orizzonte temporale così definito sin dall'originaria iscrizione.

Applicazione "prospettica"

Il § 98 del Principio contabile Oic 24, dal secondo periodo, richiama la facoltà concessa dal Legislatore circa l'applicazione "prospettica" della nuova disciplina del n. 6) dell'articolo 2426, cod. civ., la quale ha l'effetto di determinare una sorta di doppio binario: - da una parte gli Avviamenti preesistenti, ai quali continua ad applicarsi la norma e anche il Principio contabile nella versione preesistente la novella normativa; - dall'altra parte, i nuovi "Avviamenti" ai quali si applica il nuovo testo normativo e quindi anche il nuovo Principio contabile Oic 24, § 66-70.

Qualora il redattore del bilancio decida di esercitare questa facoltà, deve darne menzione nella Nota integrativa.

Riferimenti normativi e di prassi

D.Lgs. 139/2015

Direttiva 2013/34/UE

Oic24

La nuova Iri: una soluzione di tassazione proporzionale per imprese e società di persone

Dopo numerosi tentativi proposti nel passato, dal 2017 entra in vigore l'Iri (Imposta sul reddito delle imprese) che ha quale finalità quella di tassare in maniera proporzionale il reddito d'impresa prodotto sia dalle imprese individuali sia dalle società di persone. Tale soluzione però offre risultati positivi solo nel momento in cui i prelevamenti da parte dell'imprenditore o da parte del socio risultano inferiori rispetto al reddito maturato dall'impresa.

La Legge di Bilancio per il 2017 (L. 232/2016), attraverso il comma 547, introduce il nuovo articolo 55-bis nel con cui viene consentito di sottoporre a tassazione il reddito d'impresa conseguito dalle imprese individuali e della società di persone in maniera analoga a quanto previsto per le società di capitali.

È, infatti, previsto che, in relazione a tali redditi, sia pagata, in luogo dell'Irpef progressiva, un'imposta sostitutiva del 24% (la medesima aliquota prevista per l'Ires dalle società di capitali che, a decorrere dal 2017, scende dal 27,5% al 24%). Questo però non significa che ogni reddito d'impresa potrà beneficiare del nuovo prelievo limitato al 24%: quando tale reddito viene prelevato (dai soci della società di persone ovvero dal titolare della ditta individuale), esso sarà assoggettato alla tassazione ordinaria progressiva Irpef.

In altre parole, volendo semplificare, saranno tassati al 24% gli utili trattenuti presso la società/ditta individuale, mentre il consumo personale di tali utili porterà a una tassazione ordinaria.

Questo permette già da subito di dare una prima indicazione circa il profilo di convenienza di tale previsione: converrà cimentarsi nel nuovo meccanismo di tassazione a quei soggetti che intendono consumare meno del reddito prodotto dall'impresa, con intento di patrimonializzare la ditta/società.

La norma in esame presenta infatti un duplice intento:

1. punta a incentivare la patrimonializzazione attraverso il reinvestimento degli utili all'interno delle pmi, al fine di agevolare la crescita e lo sviluppo delle attività produttive;
2. intende introdurre maggiore uniformità di trattamento rispetto alle società di capitali, rendendo più neutrale il sistema tributario rispetto alla forma giuridica adottata dai contribuenti. Come nelle società di capitali vi è un prelievo proporzionale (Ires) in capo alla società e successivamente un prelievo Irpef al momento della distribuzione degli utili, così anche i soggetti Iri avranno la possibilità di introdurre un doppio *step* al prelievo: tassazione Iri sul reddito prodotto e non prelevato, tassazione Irpef sui redditi prelevati. Dal 2017 scegliere una società di persone o una società di capitali diventerà, se non equivalente, certamente meno distorsivo rispetto al passato, almeno sotto il profilo tributario.

Si tratta di un regime opzionale che deve essere scelto in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi relativa alla prima annualità in cui si intende applicare il nuovo regime (quindi Unico 2018 se si intende applicarlo per il periodo d'imposta 2017) e vincola il contribuente per un quinquennio:

Articolo 55-bis, comma 4, Tuir "Gli imprenditori e le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. L'opzione ha durata pari a 5 periodi d'imposta, è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione."

È evidente che tale meccanismo, che comporta la necessità di verificare quanto viene prelevato,

prevede che vi sia un monitoraggio preciso degli utili formati e delle relative riserve accantonate, così come delle eventuali distribuzioni: proprio per tale motivo l'opzione può essere esercitata esclusivamente da ditte individuali e società di persone (Snc e Sas) in contabilità ordinaria.

Anche questo è un elemento che deve essere ponderato nel momento in cui si intende innescare la tassazione Iri: se il contribuente era in contabilità semplificata è necessario che i vantaggi relativi al minor prelievo siano confrontati con gli aggravii amministrativi derivanti dall'assunzione del regime di contabilità ordinaria.

Come infatti segnalato dalla Relazione accompagnatoria alle Legge di Bilancio, gli imprenditori e le società di persone potranno optare per l'applicazione della nuova Iri a prescindere da qualsiasi parametro dimensionale e quindi il nuovo regime è fruibile anche da soggetti che, per loro natura, sono ammessi al regime di contabilità semplificata (dovendo esercitare l'opzione per quella ordinaria, per accedervi).

Si tratta di un regime per il quale il Legislatore immagina degli effetti importanti e un significativo *appeal* per le imprese, visto che nella Relazione tecnica viene stimata una perdita di gettito complessiva (maggiore Iri e minore Irpef e relative addizionali incassati dall'erario) di oltre un miliardo di euro all'anno.

Le regole dell'Iri

Il nuovo meccanismo di tassazione prevede l'introduzione "dell'imposta sul reddito d'impresa (Iri)" mediante inserimento del nuovo articolo 55-bis nell'alveo del Tuir. Le regole centrali di funzionamento del nuovo regime vengono fissate in particolare dal comma 1: "Il reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, determinato ai sensi del presente capo, è escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata con l'aliquota prevista dall'articolo 77. Dal reddito d'impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci."

Il nuovo articolo prevede che:

- il reddito d'impresa prodotto è escluso dalla formazione del reddito complessivo dell'imprenditore/socio ed è assoggettato a tassazione separata con l'aliquota vigente Ires (che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, è fissata al 24%);
- il reddito d'impresa da assoggettare a Iri è determinato con le regole previste per i soggetti Irpef (il regime serve per avvicinare la disciplina dei soggetti Irpef a quella dei soggetti Ires, le regole per la determinazione del reddito d'impresa rimangono comunque peculiari di ciascuna categoria di soggetti), ma deve essere decurtato delle somme prelevate, nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci. Tale reddito deve essere altresì decurtato delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi.

Si tratta, quindi, nei fatti, di considerare l'impresa come una entità "separata" dall'imprenditore, evidenziando il contributo lavorativo che quest'ultimo vi apporta; ciò che non viene prelevato è tassato in misura agevolata.

Per il titolare/socio, il reddito tassabile è limitato alle somme effettivamente prelevate: "Le somme prelevate a carico dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito dell'esercizio e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata e non ancora prelevati, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci costituiscono reddito d'impresa e concorrono integralmente a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci."

Un importante effetto derivante dall'esercizio dell'opzione per l'Iri è il seguente: non trova più ap-

plicazione il principio in base al quale la tassazione del reddito in capo ai soci delle società opera indipendentemente dalla sua percezione.

Articolo 55-bis, comma 5, Tuir *"L'applicazione del presente articolo esclude quella dell'articolo 5 limitatamente all'imputazione e alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione."*

Da notare come tale previsione non stabilisce la totale inoperatività dell'articolo 5, Tuir, ma solo del meccanismo di imputazione "automatica" del reddito ai soci; rimangono invece efficaci le altre previsioni, in particolare quella prevista all'articolo 5, comma 2, Tuir, secondo il quale le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.

Infatti, se normalmente il reddito prodotto da una Snc o da una Sas è tassato in capo al socio, per la propria quota di competenza, indipendentemente dalla percezione, qualora fosse esercitata l'opzione per l'Iri il reddito sarà tassato in capo alla società al 24% ridotto dei prelievi dei soci e, in capo ai soci, saranno tassate solo le somme effettivamente prelevate.

Da segnalare che eventuali riserve di utili maturate prima dell'entrata nel nuovo regime (ad esempio, l'utile 2016 non prelevato), siccome già tassati in capo ai soci, una volta distribuiti non dovranno scontare alcuna ulteriore tassazione. Nella sostanza vi è una previsione analoga a quella prevista nell'articolo 170, comma 3, Tuir nel caso di trasformazione progressiva: gli utili che hanno già scontato prelievo in capo ai soci per trasparenza prima della trasformazione, non saranno ulteriormente tassati al momento della loro distribuzione ai soci quand'anche la società fosse di capitali.

Articolo 55-bis, comma 6, Tuir *"Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili dei periodi d'imposta precedenti a quello dal quale ha effetto tale articolo; le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente con utili di tali periodi d'imposta."*

Peraltro la disciplina specifica Iri prevede anche qualcosa di più in tal senso, stabilendo una presunzione di distribuzione degli utili formati prima dell'accesso nel regime, aspetto che non è specificamente disciplinato nell'articolo 170, Tuir per la gestione delle riserve *ante* trasformazione.

Perdite

Il nuovo articolo 55-bis, Tuir si occupa anche delle eventuali perdite che dovessero generarsi durante l'applicazione del regime Iri (che potrebbero derivare da una gestione economica negativa ovvero anche da prelievi eccedenti l'utile generato nel periodo d'imposta): queste potranno essere riportate in avanti e andranno ad abbattere l'utile dei successivi periodi d'imposta da assoggettare a Iri. Tale riporto avviene senza limiti temporali e senza alcuna limitazione (quindi non vi sono parallelismi con le perdite dei soggetti Ires): *"In deroga all'articolo 8, comma 3, le perdite maturate nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in essi."*

Il medesimo comma 2 si occupa anche della disciplina transitoria (in relazione alle perdite) che occorre tenere in considerazione al momento della fuoriuscita dal regime; tali perdite sono gestite come le normali perdite Irpef di imprese in contabilità ordinaria: *"Le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime di cui al presente articolo sono computabili in diminuzione dei redditi ai sensi dell'articolo 8, comma 3, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse. Nel caso di società in nome collettivo e in accomandita semplice tali perdite sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili."*

Una volta descritte le regole di applicazione della nuova Iri, vediamo di proporre alcuni esempi operativi basati sui dati contenuti nella relazione illustrativa alla Legge di Bilancio.

Esempio

Ipotizziamo la seguente situazione:

- anno N: reddito d'impresa prodotto 100 con prelevamento di 40;
- anno N+1: l'impresa produce nuovamente un reddito di 100 e vengono effettuati prelevamenti per 60;
- anno N+2: l'impresa produce un reddito pari a 20 e vengono effettuati prelevamenti di 50;
- anno N+3: l'impresa produce un reddito di 170 e vengono effettuati prelevamenti per 40.

Alla fine del quarto anno risulta che il reddito tassato ai fini Iri è pari a 200, ossia l'ammontare di reddito prodotto e non prelevato, mentre la parte rimanente dei redditi complessivamente prodotti dall'impresa nel quadriennio, pari a 190 euro, è tassata ai fini Irpef.

Anno	Reddito prodotto	Somme prelevate	Imponibile Iri	Perdite Iri riportabili
N	100	40	60	0
N+1	100	60	40	0
N+2	20	50	0	-30
N+3	170	40	100 (130 - 30)	0
	390	190	200	

L'ammontare dell'utile di esercizio e delle riserve di utili costituisce il limite massimo di prelevamenti possibili; prelevamenti che, peraltro, potranno essere effettuati soltanto nei limiti dei redditi già assoggettati a tassazione separata. In altre parole, i prelievi di utili o di riserve di utili assumeranno rilevanza fiscale ai fini della deducibilità in capo alla società/impresa individuale ovvero di tassazione ai fini Irpef per soci, titolare e collaboratori nei limiti del reddito d'esercizio o dei redditi di esercizi precedenti che hanno già scontato la tassazione separata.

Esempio

- anno N: reddito d'impresa prodotto 100 con prelevamento di 40;
- anno N+1: l'impresa produce nuovamente un reddito di 100 e vengono effettuati prelevamenti per 60;
- anno N+2: l'impresa produce una perdita pari a 20 e vengono effettuati prelevamenti di 50;
- anno N+3: l'impresa produce un reddito di 30 e vengono effettuati prelevamenti per 40.

Anno	Reddito prodotto	Somme prelevate	Imponibile Iri	Perdite Iri riportabili	Reddito prodotto complessivo	Somme prelevate complessive	Plafond Iri
N	100	40	60	0	100	40	60
N+1	100	60	40	0	200	100	100
N+2	-20	50	0	-70	180	150	30 (100-70)
N+3	30	40	0	-80	210	190	20 (30-10)
	210	190	100	-80			

Società di capitali trasparenti

La Legge di Bilancio, in coerenza con l'introduzione nel sistema tributario della disciplina Iri, interviene anche in relazione alle società di capitali che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale, in particolare per le Srl il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10, ovvero a 20 nel caso di società cooperativa.

A tal fine viene introdotto il nuovo comma 2-bis all'articolo 116, Tuir: "In alternativa a quanto disposto dai commi 1 e 2, le società ivi previste possono esercitare l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'articolo 55-bis. Gli utili di esercizio e le riserve di utili derivanti dalle partecipazioni nelle società che esercitano l'opzione di cui all'articolo 55-bis si considerano equiparati alle somme di cui al comma 3 dello stesso articolo."

Oggi, le Srl a ristretta base azionaria, possono utilizzare uno dei seguenti 3 regimi:

1. regime ordinario: la società paga Ires sul reddito prodotto e i soci tassano il dividendo solo nel caso in cui si verifichi una distribuzione del dividendo;
2. regime di trasparenza ordinario: i redditi maturati dalla società sono imputati per trasparenza ai soci e le successive distribuzioni non producono alcun reddito in capo ai soci percettori (ossia la regola che normalmente viene applicata alle società di persone, senza applicazione dell'Iri);
3. regime di trasparenza con applicazione dell'Iri: in questo modo è possibile beneficiare della tassazione al 24% sugli utili non distribuiti, mentre le somme prelevate configurando reddito d'impresa per i soci.

I contributi previdenziali

La Legge di Stabilità si preoccupa altresì di raccordare il nuovo regime di tassazione con l'applicazione dei contributi previdenziali delle gestioni artigiani e commercianti: questi dovranno essere determinati senza tener conto delle disposizioni dell'articolo 55-bis, Tuir.

Articolo 1, comma 548, L. 232/2016 *"Per i soggetti che applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, introdotto dal comma 547 del presente articolo, l'ammontare del contributo annuo dovuto dai soggetti di cui all'articolo 1, L. 233/1990, è determinato senza tenere conto delle disposizioni di cui al citato articolo 55-bis."*

In sostanza, ciascun soggetto continuerà a dichiarare il proprio reddito d'impresa imponibile ai fini previdenziali nel quadro RR del modello Unico, in perfetta continuità rispetto al passato, come se l'opzione Iri non fosse stata esercitata.

Le precisazioni sono necessarie in quanto si è dovuta prevedere l'assoluta irrilevanza dell'opzione Iri ai fini del calcolo dei contributi dovuti, stante l'applicazione del meccanismo della tassazione separata e, ancora più, il fatto che la medesima tassazione si applichi direttamente in capo alle società trasparenti.

In sostanza, ciascun soggetto continuerà a dichiarare il proprio reddito imponibile nel quadro RR del modello Unico, in perfetta continuità rispetto al passato.

La previsione non è del tutto trascurabile in termini di effetti dichiarativi, in quanto si viene a costituire una sorta di "doppio binario" fiscale/previdenziale: mentre il reddito d'impresa tassato in capo all'imprenditore/socio dipende dai prelevamenti, per il calcolo dei contribuenti occorre far riferimento al reddito d'impresa maturato, senza tenere in alcun conto i prelevamenti. Questo però non vuol dire, semplicemente, sommare il reddito d'impresa riferibile ai prelevamenti con il reddito d'impresa soggetto a Iri, perché nel primo potrebbero anche confluire prelevamenti di utili maturati in periodi d'imposta precedenti.

Di fatto, i contributi previdenziali seguono le vecchie regole, ma questo comporterà la necessità di una diversa determinazione del reddito di riferimento.

La convenienza

Evidentemente, la scelta di accedere o meno al nuovo regime poggia su valutazioni di opportunità. Sarà importante valutare i possibili ambiti di convenienza che dipendono da differenti variabili:

- il livello di reddito di impresa prodotto: più questo è elevato, più diventa interessante la tassazione proporzionale offerta dall'Iri;
- l'ammontare dei prelevamenti usualmente effettuati dal titolare o dai soci e quindi, di converso, le somme che posso essere lasciate a titolo di autofinanziamento dell'attività: se tutte le somme prodotte dall'impresa/società dovessero essere prelevate, l'opzione Iri sarebbe nei fatti neutralizzata (e rimarrebbero solo gli aggravii amministrativi legati al monitoraggio delle riserve e dei prelevamenti);
- l'esistenza di altri redditi che possono determinare (sulla quota prelevata) un incremento delle aliquote progressive Irpef;
- la necessità di disporre di un reddito imponibile Irpef per avere capienza di eventuali deduzioni o detrazioni presenti sul soggetto: se, infatti, il reddito tassato ordinariamente non permettesse

di assorbire tali oneri, l'opzione potrebbe risultare controproducente;

- le previsioni di reddito imponibile ad aliquota progressiva futura, al fine di ipotizzare se i successivi prelevamenti possano scontare un aggravio impositivo di aliquota rispetto a quello applicabile anno per anno (va infatti ricordato che il regime si deve applicare almeno per un quinquennio, quindi occorre porre in essere un minimo di programmazione futura).

Da notare che, come detto in precedenza, l'opzione va esercitata nella dichiarazione cui si riferisce la prima annualità interessata; pertanto se si intende optare per il 2017, tale opzione andrà esercitata in Unico 2018. Si tratta quindi di un'opzione che andrà manifestata a posteriori e che quindi consente di effettuare le valutazioni a consuntivo. Si tratta comunque di un consuntivo solo con riferimento al primo anno, tenendo conto che comunque il regime vincola almeno per 5 annualità; sarà quindi in ogni caso necessario mettere in campo delle simulazioni per i futuri periodi d'imposta.

Riferimenti normativi e di prassi

L. 232/2016

Articolo 55-bis, Tuir

Articolo 170, Tuir

Le limitazioni pattizie alla libera trasferibilità delle partecipazioni di Srl

In materia di Srl, il comma 1, articolo 2469, cod. civ. sancisce il principio di c.d. libera trasferibilità delle partecipazioni, ma, al contempo, dà spazio all'autonomia privata consentendo di prevedere nell'atto costitutivo clausole limitative della circolazione. Nel presente contributo verrà esaminata la disciplina di questi limiti pattizi (quorum per l'inserimento o soppressione nell'atto costitutivo, opponibilità ai terzi contraenti, etc.), con particolare riferimento all'individuazione delle ipotesi in cui la presenza dei limiti de quibus legittima l'esercizio del diritto di recesso previsto dal secondo comma dell'articolo 2469, cod. civ.. Verrà svolto, infine, un focus sui divieti temporanei di trasferimento delle partecipazioni, che sono stati oggetto di una recente Massima del Consiglio Notarile di Milano (n. 152 del 17 maggio 2016).

Il principio di libera circolazione delle partecipazioni di Srl; i suoi limiti legali e pattizi

In materia di Srl, il comma 1 dell'articolo 2469, cod. civ., introdotto con la nota riforma del 2003, sancisce che "Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo".

La prima parte del comma pone il principio generale di c.d. libera circolazione delle partecipazioni di Srl; principio non assoluto, che risulta oggetto di 2 categorie di limitazioni.

Deroghe alla trasferibilità delle partecipazioni sono innanzitutto contenute in alcune norme di legge, come il divieto per la società di acquistare partecipazioni proprie (articolo 2474, cod. civ.) e la prelazione spettante ai soci sulle quote del socio moroso (articolo 2466, cod. civ.).

Inoltre, l'inciso finale della disposizione in commento dà spazio all'autonomia privata, consentendo di inserire nei patti sociali clausole limitative alla libera circolazione (per esempio quelle che prevedono l'intrasferibilità delle partecipazioni, che ne subordinano il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi, che stabiliscono diritti di prelazione, etc.¹).

Per l'inserimento e la soppressione di questi limiti pattizi nell'atto costitutivo, si ritiene sufficiente la maggioranza richiesta per le modifiche dell'atto costitutivo (cfr. articolo 2479-bis, comma 2, cod. civ.), dunque senza necessità di consenso unanime dei soci². Questa soluzione viene giustificata in dottrina alla luce del fatto che le clausole limitative del trasferimento "attengono all'organizzazione societaria e rispondono a un interesse collettivo non riconducibile a posizioni soggettive tendenzialmente intangibili"³.

L'opponibilità ai terzi contraenti dei limiti convenzionali alla trasferibilità delle partecipazioni

Prevista la possibilità di introdurre, nell'atto costitutivo di Srl, deroghe pattizie alla libera circola-

¹ Per un elenco più completo e analitico delle possibili limitazioni legali e pattizie al trasferimento di partecipazioni di Srl, cfr. P. Ghionni, "Società a responsabilità limitata a struttura chiusa e intrasferibilità delle quote", Torino, 2011, pag. 15 e ss..

² In dottrina si veda D. Galletti, "sub articolo 2469, cod. civ.", in Codice commentato delle Srl, diretto da P. Benazzo, S. Patriarca, Torino, 2006, 161; M. Maltoni, "sub articolo 2469, cod. civ.", in Comm. A. Maffei Alberti, III, Padova, 2005, pag. 1849 e ss.; P. Rainelli, "Il trasferimento della partecipazione", in Le nuove Srl, a cura di M. Sarale, Bologna, 2008, pag. 297; M. Pinnarò, "sub articolo 2469, cod. civ.", in Comm. Niccolini-Stagno D'Alcontres, III, Napoli, 2004, pag. 1509; A. Feller, "sub articolo 2469, cod. civ.", in Comm. P. Marchetti, A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Milano, 2008, pag. 356 e ss.; A. Carestia, "sub articolo 2469, cod. civ.", in La riforma del diritto societario, a cura di G. Lo Cascio, VIII, Milano, 2003, 108; F. Tassinari, "La partecipazione sociale di società a responsabilità limitata e le sue vicende: prime considerazioni", in Riv. notariato, 2003, 1421; P. Reviglione, "Il recesso nella società a responsabilità limitata", Milano, 2008, pag. 246 e ss.; G. Olivieri, "Il trasferimento inter vivos delle quote", in Srl, Commentario in onore di G.B. Portale, a cura di A. Dolmetta, G. Presti, Milano, 2011, pag. 328 e ss.; O. Cagnasso, "La società a responsabilità limitata", in Tratt. G. Cottino, V, Padova, 2007, pag. 147; D. Farace, "La clausola di gradimento", Milano, 2012, pag. 305. Nella prassi notarile, cfr. la Massima n. 31 del Consiglio Notarile di Milano, in Massime notarili in materia societaria, Milano, 2010, pag. 133 e ss.. In giurisprudenza, si veda Tribunale di Milano, 22 dicembre 2014, in Soc., 2015, pag. 365 e ss..

³ In questi termini si veda M. Speranzin e F. Bortoluz, "sub articolo 2469", in Commentario del codice civile A. Santuosso, Milano, 2015, pag. 355, con richiamo a A. Pavone la Rosa, "Brevi osservazioni in tema di limiti statuari alla circolazione delle azioni", in Riv. Società, 1997, pag. 644 ss..

zione delle partecipazioni, ci si è chiesto quali conseguenze derivino dalla violazione di questi limiti. Occorre preliminarmente osservare che – secondo la maggioranza degli interpreti⁴ – le clausole in parola non hanno natura parasociale: esse, cioè, non attengono al profilo privatistico degli accordi tra soci, ma partecipano alla formazione della struttura organizzativa della società, come conformato (in via generale e astratta) dal tipo sociale di riferimento e (in concreto) dall'atto costitutivo di ciascun ente societario.

Ne consegue che, in presenza di una deroga pattizia al trasferimento, l'eventuale vicenda traslativa realizzata dal socio in violazione di quel limite non produce effetti nei confronti della società, poiché contraria all'assetto strutturale della stessa⁵. Quanto alle conseguenze giuridiche della c.d. efficacia reale delle limitazioni convenzionali, vi sono tre interpretazioni.

Un più risalente orientamento ritiene che i trasferimenti di partecipazioni realizzati in spregio a clausole limitative sarebbero addirittura nulli⁶.

Secondo un'altra tesi, gli atti sarebbero validi, ma comunque affetti da inefficacia assoluta⁷.

Una terza interpretazione – da ritenere preferibile – considera l'atto di trasferimento relativamente inefficace, nel senso che l'inefficacia potrà essere opposta soltanto dalla società, unico soggetto potenzialmente interessato agli effetti della clausola⁸.

Il recesso come temperamento legale alle clausole limitative della circolazione

La possibilità di derogare pattiziamente al principio di libera circolazione – rafforzata dalla inoppugnabilità alla società dei trasferimenti di partecipazioni svolti in violazione di quelle clausole limitative – incontra un limite normativo, posto al comma 2 dell'articolo 2469, cod. civ..

Quest'ultimo sancisce che qualora l'atto costitutivo:

- *"preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni"*;
- *"ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti"*;
- *"ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte"*, in questi 3 casi *"il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473"*, con la precisazione – contenuta nell'ultimo periodo del comma e finalizzata a cristallizzare gli assetti proprietari della società in certi momenti (*start-up* ovvero ingresso di nuovi soci) – che *"l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a 2 anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato"*.

Come correttamente osservato in dottrina⁹, l'applicazione della disposizione in commento incide su 3 gruppi di interessi.

Viene in rilievo, innanzitutto, l'interesse al disinvestimento da parte dei soci che intendono uscire dalla società. Interesse favorito dalla libera circolazione delle partecipazioni, ma condizionato dalle possibili limitazioni pattizie, che possono astrattamente determinare – senza adeguati correttivi, come appunto il recesso – la *"perpetuità del vincolo societario"*¹⁰.

Il secondo interesse è quello della società (e dei soci non interessati al trasferimento delle loro partecipazioni) relativamente all'omogeneità e stabilità della compagine sociale, interesse tutelato

⁴ In dottrina, cfr. P. Reviglio, op. cit., 257; D. Galletti, op. cit., pag. 148; P. Rainelli, op. cit., pag. 297. In giurisprudenza, si veda Tribunale di Milano, 28 giugno 2011, in Soc., 2011, pag. 1266 e ss..

⁵ Cfr. G. Zanarone, *"sub articolo 2469 cod. civ."*, in Comm. Schlesinger, I, Milano, 2010, pag. 570 e ss., secondo cui questa conclusione è coerente coi criteri ispiratori della riforma del 2003, che ha valorizzato la figura del socio e l'interesse all'omogeneità della compagine sociale.

⁶ Cfr. Cassazione, n. 2763/1973, in Giur. comm., 1975, II, pag. 23 ss..

⁷ Cfr. Tribunale di Roma, 8 luglio 2005, in Notariato, 2006, pag. 542 e ss.; Cassazione, n. 19203/2005, in Giur. it., 2006, pag. 968; Tribunale di Milano, 10 marzo 2006, in Soc., 2007, pag. 168 e ss..

⁸ In questi termini M. Speranzin e F. Bortoluz, op. cit., pag. 358, secondo i quali le sanzioni della nullità e dell'inefficacia assoluta *"risulterebbero eccessive rispetto agli interessi che le clausole violate mirano a realizzare, potendo essere attivate anche da soggetti portatori di interessi diversi (per esempio: i creditori particolari del socio alienante)"*. Nello stesso senso anche G. Zanarone, op. cit., pag. 577, e G. Olivieri, op. cit., pag. 329 e ss.. Per la giurisprudenza, cfr. Tribunale di Milano, 28 giugno 2011, cit.; Tribunale di Busto Arsizio, 9 marzo 2012, in Soc., 2012, pag. 580; Tribunale Napoli, 3 dicembre 2013, in Soc., 2015, pag. 50 e ss..

⁹ Cfr. per tutti G. Zanarone, op. cit., pag. 554, che in generale sottolinea la coerenza della disciplina in commento con l'identità tipologica della Srl, *"caratterizzata ... da un modello legale bensì ancora di stampo capitalistico in quanto fondato sulla non inerenza del potere amministrativo alla qualità di socio, ma suscettibile di alterazioni in senso personalistico"*.

¹⁰ L'espressione è di Rivolta, *"La società a responsabilità limitata"*, in Tratt. Cicu-Messineo, Milano, 1982, pag. 213 e ss..

dal possibile inserimento nel contratto sociale di clausole derogative al libero trasferimento delle partecipazioni.

Infine, vi è l'interesse all'integrità del patrimonio sociale che fa capo ai terzi e in particolare ai creditori sociali, potenzialmente lesi da un disinvolto ricorso allo strumento del recesso (specie rispetto alla liquidazione della quota del socio recedente).

Il contemperamento di questi 3 interessi consente di risolvere alcuni dubbi interpretativi che la formulazione dell'articolo 2469, cod. civ. ha sollevato. Nei paragrafi successivi affronteremo due di tali questioni: la prima consiste nella possibilità o meno di individuare limiti pattizi che, seppur non menzionati nella disposizione in commento, comunque legittimino il recesso; la seconda questione riguarda la portata ed estensione della clausola di intrasferibilità (c.d. *lock-up*) cui fa riferimento il secondo comma della norma.

La possibile attribuzione ai soci del diritto di *exit* anche oltre le ipotesi previste dalla legge

Sul tema della possibilità o meno di consentire il recesso anche per deroghe convenzionali alla libera circolazione ulteriori rispetto a quelle previste dalla norma in commento, un primo orientamento ritiene che il diritto di *exit* spetti ai soci soltanto nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge, dunque esclusivamente a fronte di una clausola del contratto sociale che *“preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni, ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte”*¹¹. Questa lettura esclude in modo ampio e generalizzato l'estensione dello strumento del recesso, così attribuendo rilievo preminente all'interesse dei terzi e dei creditori della società alla salvaguardia del patrimonio sociale.

Come detto al paragrafo precedente, tuttavia, le esigenze di tutela di terzi e creditori devono essere temperate – nella definizione dell'assetto degli interessi in gioco – col ragionevole diritto dei soci a disinvestire la loro partecipazione.

Da quest'angolo visuale, sembra più convincente un secondo orientamento che, nel bilanciamento delle esigenze sottese all'istituto del recesso, consente al socio di sciogliere il vincolo sociale e ottenere la valorizzazione della propria quota anche a fronte di clausole diverse da quelle previste nel comma 2 dell'articolo 2469, cod. civ., ma soltanto se per effetto di simili ulteriori clausole egli possa trovarsi *“impossibilitato a cedere le partecipazioni”*¹².

Questa seconda lettura viene confermata dagli interpreti anche con riguardo a una delle più diffuse clausole atipiche di limitazione del trasferimento: quella di prelazione. Si ritiene, infatti, che se il corrispettivo dell'acquisto previsto a favore dei titolari del diritto di prelazione è inferiore al valore effettivo della quota (ovvero le modalità di rimborso risultano peggiorative rispetto alla disciplina legale), il socio cedente può recedere dalla società; ciò proprio onde evitare che egli si trovi nell'alternativa tra non trasferire la propria quota oppure trasferirla a prezzo vile¹³.

La clausola di *lock-up* di cui al comma 2 dell'articolo 2469, cod. civ.

La prima fattispecie, delineata dal comma 2 dell'articolo 2469 cod. civ., di vincolo alla circolazione delle quote comportante il correttivo del recesso consiste nella possibilità di prevedere nell'atto costitutivo divieti di alienazione delle partecipazioni.

La locuzione usata dal Legislatore (*“intrasferibilità delle partecipazioni”*) ha fatto sorgere il dubbio se essa faccia riferimento soltanto a divieti assoluti di trasferimento (delimitati o meno dal punto di vista temporale: cfr. *infra*), ovvero anche a divieti relativi (che cioè non fanno altro che porre con-

¹¹ Cfr. R. Rosapepe, *“Appunti su alcuni aspetti della nuova disciplina della partecipazione sociale nella Srl”*, in Giur. comm., 2003, I, pag. 485.

¹² Cfr. M. Maltoni, op. cit., pag. 1843 e ss..

¹³ In questo senso, *ex plurimis*, si veda P. Reviglione, op. cit., pag. 244 e ss., nonché la Massima n. 86 del Consiglio Notarile di Milano, in Massime notarili in materia societaria, Milano, 2010, pag. 299 e ss. (*“Sono efficaci le clausole di prelazione contenute in atti costitutivi di Srl che, con riferimento alla circolazione delle quote, attribuiscono il diritto di esercitare la prelazione, per un corrispettivo, diverso da quello proposto dall'alienante, determinato con criteri tali da quantificarlo in un ammontare anche significativamente inferiore a quello che risulterebbe applicando i criteri di calcolo previsti in caso di recesso. In tale ipotesi, al socio che dovrebbe subire tale decurtazione spetta, ai sensi dell'articolo 2469, comma 2, cod. civ., il diritto di recesso”*).

dizioni o limitazioni al trasferimento: si pensi a una clausola che vieti di trasferire solo parte della partecipazione imponendo il trasferimento dell'intera quota, che consenta il trasferimento solo a favore di determinate categorie di soggetti, che vieta il trasferimento con corrispettivo diverso dal denaro, etc.).

Al riguardo si sono sviluppate 2 interpretazioni, diversamente orientate in funzione del variabile bilanciamento degli interessi sottesi alla norma in commento.

Una prima lettura riconosce il diritto di recesso in qualunque caso di intrasferibilità, assoluta e relativa, a prescindere dalla portata del divieto: *"posto che la legge collega il diritto di recesso alla mera intrasferibilità della partecipazione, parrebbe che anche un divieto ... parziale ... debba ritenersi sufficiente in tal senso"*¹⁴. Con ogni evidenza, questo orientamento tutela in modo pieno l'interesse al disinvestimento da parte dei soci, muovendo dall'idea che qualunque limitazione, anche parziale, può in concreto rendere molto difficile o addirittura impossibile cedere la partecipazione. Secondo un'altra interpretazione, invece, solo le ipotesi di intrasferibilità assoluta sarebbero idonee, ex articolo 2469, cod. civ., ad attribuire ai soci il diritto di recesso¹⁵. Come è stato opportunamente osservato, questa lettura garantisce un più equilibrato contemperamento degli interessi in gioco: *"Il Legislatore ha inteso escludere l'operatività del recesso nei casi in cui la possibilità di cedere la partecipazione subisce sì delle limitazioni, ma non risulta vietata, purché al socio sia consentito di prefigurare in anticipo le ipotesi di possibile uscita. L'impostazione risulta del resto coerente con la ricerca di un equilibrio tra la tutela degli interessi dei singoli soci e la necessità di evitare gli effetti potenzialmente dirompenti che un riconoscimento eccessivamente allargato del recesso provocherebbe sugli equilibri patrimoniali e finanziari della società"*¹⁶.

(Segue:) focus finale sul divieto temporaneo di trasferimento, prendendo spunto dalla Massima n. 152 del 17 maggio 2016 del Consiglio Notarile di Milano

Come accennato sopra, la fattispecie dei divieti assoluti di trasferimento, a sua volta, può essere suddivisa in due sottocategorie, a secondo che il divieto sia o meno limitato dal punto di vista temporale. Di questa ulteriore distinzione si è recentemente occupato il Consiglio Notarile di Milano nella Massima n. 152 del 17 maggio 2016, dopo aver esposto i propri argomenti – di natura letterale e sistematico/funzionali – in favore della tesi suesposta che nega al socio il diritto di *exit* nelle ipotesi di intrasferibilità parziale o comunque relativa.

Dal punto di vista letterale, il Consiglio Notarile di Milano ritiene che la locuzione utilizzata dall'articolo 2469, cod. civ. si riferisca alla sola intrasferibilità assoluta: *"Ciò si evince non solo dal significato piano delle parole utilizzate (la "intrasferibilità" delle partecipazioni è locuzione che di per sé evoca divieto di trasferimento senza eccezioni o limiti), ma anche dalla formulazione della fattispecie immediatamente successiva prevista dalla stessa norma. Descrivendo la clausola di gradimento idonea ad attribuire recesso, la norma infatti ha cura di precisare che si deve trattare di gradimento che non preveda "condizioni o limiti", e così assicura che il gradimento che invece tali limiti o condizioni preveda non renda operante la causa di recesso"*.

Sotto il profilo sistematico/funzionale, inoltre, se si accogliesse la diversa tesi che consente il recesso anche nelle limitazioni relative, *"il profilo della trasferibilità delle partecipazioni sociali finirebbe per essere disciplinato in modo poco coerente, nel quadro dei diversi tipi delle società lucrative"*.

Al riguardo, si osserva che:

- nelle società di persone, *"il regime legale prevede l'intrasferibilità delle partecipazioni, salvo che consti il consenso degli altri soci (articolo 2252, cod. civ.), ferma la possibilità per l'autonomia negoziale di attenuare il limite legale di trasferibilità, di per sé già meno rigido per quanto concerne le partecipazioni dei soci accomandanti nelle Sas (articolo 2322, cod. civ.)"*;

¹⁴ Così A. Feller, op. cit., pag. 342.

¹⁵ Cfr. G. Zanarone, op. cit., pag. 580 e ss.: *"Non legittimano ... il recesso, in quanto suscettibili di lasciare uno spiraglio al trasferimento ..., né un'intrasferibilità parziale (come quella che escludesse la divisione della partecipazione), né un'intrasferibilità soggettivamente limitata dal punto di vista dei destinatari (come quella che consentisse il trasferimento ai soli soci, o ai soli soggetti in possesso di determinate caratteristiche professionali o strutturali), né una intrasferibilità condizionata (come quella che consentisse il trasferimento solo al verificarsi di certi eventi quali la manifestazione di un gradimento non mero, o il mancato esercizio di un diritto di prelazione, etc.)"*.

¹⁶ In questi termini M. Speranzin e F. Bortoluz, op. cit., pag. 339.

- nelle società per azioni, "a fronte dell'opposta regola legale della libera trasferibilità delle azioni, viene espressamente concessa all'autonomia statutaria di impedire del tutto l'alienazione delle azioni, purché in via temporanea, entro il limite massimo di 5 anni (articolo 2355-bis cod. civ.)".

In questo contesto normativo, "Il maggior spazio riservato dal Legislatore all'autonomia statutaria nel modello organizzativo delle Srl ... è da ritenere strumentale alla possibilità di introdurre elementi personalistici nella struttura statutaria delle Srl, rendendole dunque più vicine ai tipi delle società di persone, anche sotto questo punto di vista"¹⁷.

Muovendo da questa osservazione, il Consiglio Notarile di Milano affronta il tema dei divieti assoluti di trasferimento temporalmente limitati, concludendo nel senso della possibilità di prevedere deroghe pattizie alla libera circolazione per periodi più o meno lunghi "senza incorrere nella assai gravosa conseguenza del recesso ad nutum" (la quale, a norma dell'articolo 2469, comma 2, cod. civ., scatta invece nel caso di divieti assoluti a tempo indeterminato); ciò proprio perché clausole del genere sarebbero funzionali a realizzare una maggiore fungibilità del modello societario della Srl "nei casi in cui l'intuitus personae richieda il mantenimento della compagine sociale iniziale, almeno per un determinato periodo di tempo"¹⁸.

Ovviamente, conclude la Massima de qua, resta ferma la necessità di "valutare la clausola statutaria nel complesso delle concrete previsioni statutarie", onde evitare che, "alla luce degli specifici assetti esistenti in una determinata società (si pensi alle disposizioni sull'oggetto sociale o sulla durata)", una clausola di intrasferibilità formalmente limitata nel tempo abbia, nella sostanza, gli effetti di una clausola di intrasferibilità a tempo indeterminato¹⁹.

Riferimenti normativi e di prassi

Articolo 2469, cod. civ.

¹⁷ In questo senso anche G. Zanarone, op cit., pag. 554, il quale osserva che l'identità tipologica della nuova Srl è "caratterizzata ... da un modello legale bensì ancora di stampo capitalistico in quanto fondato sulla non inerenza del potere amministrativo alla qualità di socio, ma suscettibile di alterazioni in senso personalistico".

¹⁸ In dottrina si sono sviluppati orientamenti contrari. Si sono espressi in favore del diritto di exit anche nella ipotesi dei divieti assoluti temporalmente limitati: A. Feller, op. cit., pag. 342 e P. Ghionni, op. cit., pag. 107 e ss.. Invece, secondo A. Busani, "La Riforma delle società Srl - Il nuovo ordinamento dopo il D.Lgs. 6/2003", Milano, 2003, pag. 265 e ss., "un periodo di cinque anni ... è un termine normalmente tollerato dal Legislatore" (come confermerebbe, fra l'altro, l'articolo 2355-bis, comma 1, cod. civ. in tema di Spa, ai sensi del quale lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il trasferimento delle azioni e può, per un periodo non superiore a 5 anni dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto, vietarne il trasferimento), con la conseguenza che attribuirebbe il recesso non soltanto un divieto assoluto a tempo indeterminato, ma anche per un tempo particolarmente "lungo", ovvero superiore a 5 anni. Infine, si esprime conformemente alla Massima del Consiglio Notarile di Milano, G. Zanarone, op. cit., pag. 580: "Non legittimano ... il recesso, in quanto suscettibili di lasciare uno spiraglio al trasferimento ..., un'intrasferibilità temporanea (quindi neppure quella ultraquinquennale vietata nelle Spa dall'articolo 2355-bis con riferimento alle clausole statutarie ...)".

¹⁹ In dottrina, si esprime in questo senso anche M. Maltoni, "Questioni in materia di recesso da Srl", in Rivista del Notariato, fasc. 3, 2014, pag. 451: "il patto statutario sembra prestarsi a impieghi elusivi del diritto di exit del socio mediante la previsione di termini di vigenza commercialmente inaccettabili, seppur compresi nei limiti di durata della società (si ipotizzi il caso, per esempio, della clausola di intrasferibilità dalla vigenza "limitata" a 15 anni, nell'ambito dell'organizzazione di una società della durata di oltre 50 anni)".



MYTHO®

La soluzione e-commerce cloud n°1 in Europa

Un gamma unica di funzionalità per un sito e-commerce **d'impatto, efficace ed efficiente.**

Crea il tuo sito in piena autonomia: un sito e-commerce completo e operativo fin da subito.

- **312 funzionalità**

Una gamma unica di funzionalità concepite per: creare e animare il tuo negozio online, vendere su diversi canali di distribuzione - rete mobile, marketplace, comparatore di prezzi - e fidelizzare i tuoi clienti grazie a un marketing mirato ed efficace.

- **Design**

Una grafica personalizzata del tuo negozio online in base alle tue esigenze: con MYTHO è possibile! Decine di modelli e uno studio grafico all'avanguardia con le ultime tendenze per coniugare design, ergonomia ed efficacia dell'e-commerce.

- **Ottimizzazione SEO**

Un'ottimizzazione dei siti e-commerce per i motori di ricerca e tutti gli strumenti necessari per una migliore visibilità del tuo negozio online con lo scopo di massimizzare il ROI delle tue campagne pubblicitarie.

MYTHO è integrabile con il tuo ERP TeamSystem.

Grazie all'integrazione del tuo sito e-commerce agli ERP TeamSystem, la tua gestione commerciale diventerà l'unica fonte dei tuoi dati (articoli, ordini, clienti, tariffe, giacenze...). Offri ai tuoi clienti la garanzia di una qualità di servizio impeccabile grazie alla sincronizzazione in tempo reale dei dati. E tu guadagnerai tempo prezioso grazie all'automatizzazione delle operazioni.

MYTHO ti offre i vantaggi esclusivi di una soluzione e-commerce Cloud: semplice, affidabile ed efficace.



Conservazione Cloud TeamSystem

Molto più che conservazione

Conserva in digitale tutti i tuoi documenti. Risparmia tempo e denaro con TeamSystem!

Il nuovo servizio di Conservazione Cloud TeamSystem permette di conservare qualsiasi documento, liberando totalmente l'utente da qualsiasi onere.

La piattaforma è realizzata per non avere alcun impatto sulle attività, in questo modo la tua Azienda potrà risparmiare risorse e migliorare l'organizzazione del lavoro interno.

Grazie al Servizio di Conservazione Cloud TeamSystem **non devi più preoccuparti di nulla**, provvederemo noi a conservare i documenti rispettando tutti i requisiti definiti dalla normativa vigente. Potrai quindi in qualsiasi momento ricercare e consultare qualsiasi documento attraverso la nostra interfaccia web semplice ed intuitiva.

Con il Servizio Conservazione Cloud TeamSystem potrai:

- conservare digitalmente i tuoi documenti,
- ricercare i tuoi documenti e consultarli in archivio,
- esibire i tuoi documenti in originale seguendo i dettami della normativa,
- esibire e scaricare il Manuale della Conservazione,
- essere sicuro di seguire un processo aggiornato e sempre a norma di legge.

Per le Aziende/Microimprese/Artigiani

1. Potrai archiviare tutti i documenti che necessitano di essere conservati.
2. Avrai un servizio semplice, flessibile e grazie al prezzo per pagina sarà vantaggioso e trasparente.
3. Grazie al nostro supporto troverai la formula più adatta alle tue esigenze.